

Provincia di Biella

Subingresso nella titolarità di concessione preferenziale d'acqua sotterranea, estratta mediante n. 4 pozzi in falda profonda ad uso Civile, in Comune di Biella, assentito alla Società KANEPOWER S.r.l. con D.D. n° 1.286 del 29.08.2025. PRAT. BIELLA41

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.286 del 29.08.2025

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di riconoscere, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società "KANEPOWER S.r.l." – (C.F. 02638960027) – con sede in via Bernardino Galliani 10 – 13811 ANDORNO MICCA (BI) – il subingresso nella titolarità della Concessione preferenziale di derivazione d'acqua assentita con D.D. n° 1.072/2019 a "TOLLEGNO 1900 S.p.A." trasferita con D.D. 1.539/2022 a "LANIFICIO DI TOLLEGNO S.p.A." e da ultimo con D.D. 1.234 del 01.08.2024 a "TOLLEGNO POWER S.p.A." - a servizio di un immobile, in Comune di BIELLA - via Case Sparse San Biagio n. 7, per estrarre acqua sotterranea da falda profonda, ad uso Civile, mediante 4 pozzi - Codici R.O.C.: BI-P-0639 / BI-P-0640 / BI-P-0641 / BI-P-0642 - Fascicolo provinciale: BIELLA41 – Cod. utenza regionale: BI10638 – Scadenza: 19 agosto 2049;

di stabilire che l'esercizio della derivazione resterà vincolato agli obblighi e condizioni prescritti dal disciplinare n° 2.996 di Rep. - sottoscritto in data 09.01.2014 e approvato con la D.D. 1.072/2019, che fissa i parametri tecnici della concessione, di seguito riportati:

derivazione di litri al secondo massimi e medi 3,2 - corrispondenti a un volume massimo annuo di circa 100.915 (centomilanovecentoquindici) metri cubi (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.996 di Rep. del 09 gennaio 2014

Art. - 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano né dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata; in caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni causali;

il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda.

E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti.

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4. comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", ne faccia espressa richiesta.

La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si

metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Funzionario Tecnico

Responsabile del Procedimento

Geom. Lucio MENGHINI